



Il Presidente

Al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza della OMISSIS

Al Nucleo di valutazione dell'OMISSIS
AL OMISSIS

OMISSIS

Fasc. ANAC n. 2022-002317 /FG

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Comunicazione conclusione del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 18, comma, 2 del Regolamento di Vigilanza sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Con la presente si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 14 settembre 2022, tenuto conto delle tempestive attività poste in essere dagli organi competenti di OMISSIS, analiticamente rappresentate e significative della volontà dell'ente di adeguarsi agli obblighi di pubblicazione- nonostante il perdurare di alcune carenze relative alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 33/2013 (dovute tuttavia alla mancata *comunicazione/trasmisione* da parte dei soggetti destinatari dell'obbligo) - ha disposto la conclusione del procedimento di vigilanza in oggetto, preso atto della volontà manifestata dall'Amministrazione di adeguarsi alle indicazioni dell'Autorità ai sensi dell'art. 18, comma 2, del regolamento di Vigilanza.

Al riguardo si invita a completare non appena possibile la pertinente sezione di AT con le informazioni ancora carenti.

Con riferimento, inoltre, alla richiesta di indicazioni procedurali "*in merito alle sanzioni da applicare nei confronti dei soggetti inadempienti e/o in merito al perdurare dell'eventuale sospensione delle stesse sanzioni, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 62, nonché del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, al fine di poter, eventualmente promuovere la necessaria azione disciplinare*", si ritiene di dover comunicare quanto segue.

Con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022 il Consiglio di Stato, in merito all'attuale sospensione delle sanzioni di cui all'art. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 ha disposto come «[...]La norma di cui all'art. 1, comma 7, del D. L. n. 162/2019, in quanto riferita espressamente 'ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1 bis del

UFFICIO PER LA VIGILANZA
IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA (UVMACT)

T +39 06 367231

W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165' trova applicazione, quanto ai soggetti che si trovano nella posizione dell'odierno Appellato¹ solo nella parte in cui - con una previsione aggiuntiva, non strettamente consequenziale, almeno considerata la sua latitudine, alla ricordata decisione del Giudice delle leggi - afferma che nelle more del riordino della materia 'non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013'. L'esclusione, quindi, prevista come temporanea, è espressamente riferita (non agli obblighi ma solo) al regime sanzionatorio disciplinato dalle due richiamate norme recanti, rispettivamente, 'Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico' e 'Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici'. Con la conseguenza che permane l'obbligo di pubblicazione dei dati ma che, per effetto della disposizione appena richiamata (la cui dichiarata transitorietà consiglierebbe che il legislatore procedesse con sollecitudine al riordino della materia, adeguandosi puntualmente alla decisione della Corte costituzionale), tale obbligo non è attualmente provvisto di sanzione in caso di sua violazione.»

Chiarito questo aspetto si richiama, tuttavia, quanto disposto dall'art. 43 del medesimo decreto legislativo secondo cui «*In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.*».

Indipendentemente, pertanto, dalla sospensione delle sanzioni di cui all'art. 46 e in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, il RPCT potrà, in ogni caso, valutare di segnalare all'ufficio di disciplina e al vertice politico, per le valutazioni di rispettiva competenza, il parziale adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente

¹ [N.d.A.] L'Appellato nel caso di specie rientra tra i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati di cui all'art. 14, comma 1 bis.